

Sentenza n. 1121/16

Registro generale Appello Lavoro n. 555 /2014



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Monica VITALI - presidente relatore

Dott. Giovanni CASELLA - consigliere

Avv. Giuseppina LOCOROTONDO - giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4636/13 est. Atanasio discussa all'udienza collegiale del 20 settembre 2016 e promossa

**DA**

, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli  
elettivamente domiciliato presso gli stessi

**APPELLANTE**

**CONTRO**

*pro-tempore* in persona del legale rappresentante  
rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Boffoli, elettivamente  
domiciliata presso il suo studio, in Milano, via S. Spirito n. 3

**APPELLATA**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni



### CONCLUSIONI per l'APPELLANTE

Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano sez. lav., in totale riforma della sent. Trib. Milano sez. lav. n. 4636/2013, accertare e dichiarare la legittimità del ruolo e la debenza dei contributi portati dall'avviso di addebito dell'avviso di addebito opposto n. 368.2012.0017914127.000 notificato in data 14.01.2013 per la complessiva somma pari ad euro 29.990,56, avente ad oggetto il periodo 01/10/2005 al 31/12/2009 per violazioni di norme di legge che regolano le assicurazioni previdenziali gestite dall'ENPALS e, per l'effetto, condannare l'appellata al versamento del corrispondente importo.

#### IN VIA SUBORDINATA,

per mero scrupolo difensivo e salvo gravame, comunque dichiarare la legittimità del ruolo in relazione ai diversi importi e per le causali che risulteranno in corso di causa, e, per l'effetto, condannare la società opponente al pagamento in favore della di quella diversa somma che risulterà dovuta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

### CONCLUSIONI per l'APPELLATA

Voglia l'On. Corte adita, *contrariis rejectis*, così giudicare:

#### IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso in appello per violazione di divieto dei nova per tutti i motivi specificati nella narrativa della memoria difensiva

#### IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- confermare la sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lav. n. 4636/2013 per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e/o in ogni caso rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui alla narrativa della memoria difensiva

#### Ovvero:

- accertato il difetto della pretesa contributiva delle convenute nei confronti della ricorrente, per le ragioni tutte di cui alla memoria difensiva, dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare l'iscrizione al ruolo e l'avviso di addebito opposto - ed ogni altro provvedimento ad essa inerente, connesso o consequenziale - e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese ivi contenute sono infondate per i motivi esposti nella memoria difensiva.

#### IN SUBORDINE:

- ridurre le sanzioni applicate in ragione dell'accertata omissione e non già evasione contributiva per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa della memoria difensiva.



guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti degli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo”.

D'altro canto, secondo l'appellante, eventuali limiti in ordine al concreto atteggiarsi dei fatti - giustificabili con le difficoltà che può incontrare l'istituto nel venire a conoscenza di episodi o avvenimenti dalle fonti documentali e dalle dichiarazioni delle parti presenti all'atto delle ispezioni - avrebbero potuto essere superati in sede istruttoria dal primo giudice nell'esercizio dei poteri di cui all'art.421 c.p.c. con il libero interrogatorio dei testi.

L'appellata ha resistito, eccependo l'inammissibilità delle nuove allegazioni dell'istituto, in quanto volte a introdurre una nuova domanda, e nel merito concludendo per il rigetto del gravame.

All'udienza del 20 settembre 2016 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.

I motivi di appello sono infondati.

Come puntualmente rilevato dal primo giudice, sia nel verbale ispettivo del 15 ottobre 2010 - da cui la vicenda trae origine - sia nella memoria difensiva l'assoggettamento alla contribuzione per il personale dello spettacolo dei compensi versati ai sette collaboratori oggetto di accertamento viene pretesa dall'ente previdenziale sul presupposto che si sarebbe trattato di collaboratori a progetto che avrebbero dato esecuzione concreta alle rispettive prestazioni con modalità tali da comprovare la sussistenza di un vincolo di subordinazione.

Tale rilievo - decisivo per altre ipotesi di obbligo contributivo - non assume, tuttavia, valore dirimente nel caso di specie, posto che gli adempimenti contributivi in materia di gestione previdenziale per i lavoratori dello spettacolo sono ricollegati alla circostanza che il lavoratore di cui si discute sia riconducibile o meno alle categorie professionali dei lavoratori dello spettacolo quali risultano dalla normativa in materia.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i lavoratori dello spettacolo - inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano - per i quali sussiste l'obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dal D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947 nr. 708 e succ. mod. sono sia quelli per i



IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.

### Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 8 aprile 2014 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.4636/13 che ha dichiarato l'insussistenza del debito contributivo portato dall'avviso di addebito n.368 2012 00179141 27 000 emesso nei confronti dell'appellata per la complessiva somma di € 29.990,56 relativa a omissioni contributive per il periodo dall'1 ottobre 2005 al 31 dicembre 2009.

Premesso di aver notificato alla società in data 14 gennaio 2013 l'avviso di addebito per cui è causa relativo alla posizione di una serie di collaboratori a progetto, riqualificati nel verbale ispettivo 15 ottobre 2010 come lavoratori subordinati in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione, con un unico articolato motivo di gravame l'istituto contesta la considerazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui non avrebbe allegato nulla in ordine alla possibilità di far rientrare i collaboratori di cui si discute nelle categorie previste dal D.M. 15 marzo 2005.

In proposito, la difesa dell'ente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, nella memoria difensiva di primo grado erano, in punto di fatto, ampiamente dedotte le circostanze relative ai sette lavoratori oggetto di accertamento che ne giustificavano la riconducibilità alle attività tabellate di cui al D.M. 15 marzo 2005 e, in punto di diritto, citate le fonti legislative dalle quali derivava l'obbligo assicurativo dell'appellata nei confronti di tali collaboratori in quanto lavoratori di azienda dello spettacolo.

Di conseguenza, comparando le previsioni del citato decreto ministeriale con le mansioni descritte dei signori

sarebbe stato evidente che la loro attività rientrasse in quella degli "organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali ed impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo stampa, maschere, custodi,



quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nel tipo di attività svolta sia quelli in possesso di qualifiche professionali generiche, che possono qualificarsi lavoratori dello spettacolo solo se la loro attività è funzionale allo spettacolo realizzato dai primi così che l'accertamento giudiziale dell'obbligo contributivo nei loro confronti deve estendersi alla verifica in concreto dell'esistenza o meno di tale rapporto funzionale (cfr. *ex plurimis*: Cass. 15 ottobre 2014 nr.21829).

L'elaborazione giurisprudenziale, argomentando dal diffuso svolgimento delle prestazioni relative allo spettacolo anche nell'ambito di rapporti di breve durata e privi dei requisiti della subordinazione, ha altresì precisato che l'art. 3 del più volte citato D.Lgs. C.P.S. nr.708 del 1947 ed il D.M. 15 marzo 2005 raggruppano sia coloro che prestano attività autonoma che attività subordinata (cfr. *ex plurimis* : Cass. 15 aprile 2004 n.7211), purché si tratti di persone che stabilmente e professionalmente, anche in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività destinate essenzialmente alla realizzazione di spettacoli.

Di conseguenza, l'istituto, onerato della prova della sussistenza dell'obbligo contributivo, avrebbe dovuto sin dal giudizio di primo grado allegare la riconducibilità dell'attività posta in essere dai signori

- in particolare sotto il profilo dei requisiti della stabilità e professionalità trattandosi, all'evidenza, di persone in possesso di qualifiche professionali generiche - ad una delle categorie indicate dal D.M. 13 marzo 2005 e dal citato art.3 D.Lgs. C.P.S. nr.708 del 1947, non potendo certo supplire a tale carenza di allegazione - prima ancora che di prova - il tribunale con l'esercizio dei poteri di ufficio attribuitigli dall'art.421 c.p.c.

Non avendo l'odierno appellante assolto tale onere, bene ha fatto il tribunale ad accogliere l'opposizione all'avviso di addebito proposta dalla società.

In conclusione, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.

Le spese del grado sono a carico dell'ente appellante, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo di € 3.300, oltre spese generali e oneri accessori di legge in relazione al valore della controversia.

Sussistono inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.228/12.



**P.Q.M.**

respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4636/13;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 3.300, oltre spese generali e oneri accessori.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.228/12.

Milano, 20 settembre 2016

Il Presidente estensore  
dr.ssa Monica Vitali





